

Risarcimento obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



20002/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Oggetto

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

MILENA FALASCHI - Consigliere -

LUIGI ABETE - Consigliere -

ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere

CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

PATROCINIO
SPESE STATO

Ud. 15/07/2020 -
CC

R.G.N. 15112/2019

Rep. ^{Q.1.}

Grav 20002

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15112-2019 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- **intimato** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(omissis) ha proposto ricorso articolato in due motivi
(entrambi per violazione dell'art. 136 DPR 115/2002) avverso
l'ordinanza RG n. 4723/2018 del 1° aprile 2019 resa dal

3781
20

Tribunale di Venezia, con cui è stata rigettata l'opposizione formulata dal medesimo (omissis) contro il decreto del 9 marzo 2018 che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Tribunale di Venezia ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda (nella specie ravvisata, stando alla natura privata della vicenda narrata ed alla genericità delle allegazioni, avendo poi il ricorrente meramente riproposto in sede giudiziale la propria istanza di protezione, oggetto di negativa delibazione da parte della Commissione Territoriale di Verona) costituisce ragione per la revoca dell'ammissione al patrocinio, alla stregua degli artt. 126, comma 1, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.

I motivi di ricorso denunciano la violazione dell'art. 136 DPR 115/2002, non potendosi basare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla manifesta infondatezza della domanda, e postulando la stessa, piuttosto, quanto meno la colpa grave nell'agire in giudizio, senza che, peraltro, il Tribunale abbia esaminato i "numerosi elementi documentali agli atti" che rendevano plausibile "l'attesa di un esito positivo".

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

A norma dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nella specie applicabile *ratione temporis*, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione

internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 - 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo di revoca dell'ammissione al patrocinio sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (cfr. Cass. Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060).

Questa Corte ha poi chiarito come il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la

revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785).

L'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, suppone, del resto, l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuta al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia, appunto, nella revoca *ex post* dell'ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220). Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare "solo se non revoca" il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente.

Il Tribunale di Venezia, pertanto, ha correttamente ravvisato la colpa grave, e dunque i presupposti per la revoca dell'ammissione, non nella mera valutazione di infondatezza dell'azione, quanto nella estrema genericità della esposizione della situazione di vulnerabilità compiuta all'interno della richiesta di protezione avanzata da (omissis) e nella

riproposizione al giudice della domanda iniziale senza alcuna convincente critica delle ragioni analiticamente esposte dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto. Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente.

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine le spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24 SET. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA